



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2024, proposto da Anna Elise Impala', Sabrina Caturano, Cettina Costa, Maria Concetta Olga D'Amico, rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Parmaliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 88/2024 nella parte in cui nella Tabella A/3 relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado attribuisce punti 24 (punto A.2 lettera h) “per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto

2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti. Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.”

Nonché:

- nella parte in cui nella Tabella A/7 (sez. B.1) - relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado - vengono attribuiti per l'abilitazione su classe di concorso per lo specifico grado un punteggio pari a quello previsto per la relativa abilitazione nelle sezioni A1 e A2 della Tab. A/3;

- nella parte in cui l'O.M. n. 88 16 maggio 2024 all'art. 7 comma 4 lett. e) stabilisce l'inserimento nella I fascia GPS e/o di sostegno di coloro i quali hanno conseguito il titolo di accesso all'estero e non abbiano ricevuto riconoscimento del suddetto titolo, richiesto dalla normativa vigente prevedendo che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”;

nonchè ove necessario

- della determinazione del Ministero dell'Istruzione esplicitata attraverso la FAQ n. 64 sulla cumulabilità fra punteggio dell'anno di servizio e il punteggio fisso di abilitazione relativa ai percorsi ex art. 13 del DM 249/2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di parte depositata il 24 ottobre 2024 e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web

dell'Amministrazione e sui siti istituzionali degli UU.SS.RR per la Sicilia e per il Veneto e con le modalità stabilite nell'ordinanza del TAR Lazio n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 16 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2024.

Il Presidente
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO